

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 1553 del 15 ottobre 2009 – Trasformazione della società Film Commission Regione Campania da S.c.ar.l. in S.R.L. - Approvazione nuovo Statuto Societario

PREMESSO

- che la Regione Campania, attraverso l'Assessorato al Turismo e Beni Culturali, persegue, tra le proprie finalità, la riconoscibilità del "prodotto Campania" nel mondo, attraverso mirate azioni di marketing strategico indirizzate alla promozione dei prodotti turistici regionali nei circuiti nazionali ed internazionali;
- che per lo sviluppo dell'immagine e del prodotto turistico della Campania, la partecipazione della Regione alla coproduzione di opere cinematografiche, televisive e multimediali anche attraverso la fornitura di servizi di assistenza alla produzione riveste una portata strategica, in termini d'investimento;
- che la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all'art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un Fondo per la partecipazione a coproduzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, con Enti pubblici, Associazioni private, Società di produzione, TV pubbliche e private, dotandolo del relativo Capitolo di Spesa n. 4405 sulla U.P.B. 2.9.26;

PRESO ATTO

- che con DGR n. 3302 del 21.11.2003 veniva prevista la costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Film Commission Regione Campania" (di seguito FCRC s.c.a r.l.), attualmente interamente partecipata dalla Regione Campania, avente lo scopo di promuovere l'utilizzo del territorio e dei beni naturali e culturali della Regione quali set per le produzioni di cui al citato art. 40, di garantire la fornitura di beni e servizi, nonché di valorizzare le professionalità locali;
- che con DGR n. 1945 del 16.12.2005 veniva approvato il nuovo schema di statuto sociale della F.C.R.C. s.c.a r.l., stante, tra l'altro, la necessità di ampliare l'oggetto sociale e di allineare le norme statutarie della società alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti;
- che con DGR n. 585 del 12.05.2006 veniva approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione Campania e la F.C.R.C. s.c.a r.l., sottoscritta in data 12.06.06, rep. 1/2006, dal Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione della predetta S.c.a r.l.;
- che la Convenzione Quadro, all'art. 5, prevede che l'affidamento dei singoli servizi ed interventi avvenga mediante la stipula di appositi contratti integrativi preceduta dall'approvazione, da parte della Regione, del progetto esecutivo del servizio e/o dell'intervento predisposto e presentato dalla F.C.R.C. s.c.a r.l.;
- che, per lo svolgimento dell'oggetto sociale, la società avrà durata fino al 31 dicembre 2050;
- che la Regione Campania detiene una partecipazione azionaria, pari al 100,00%, di F.C.R.C. s.c.a r.l.;
- che la società, a totale capitale pubblico, aveva natura consortile ed era caratterizzata, per espressa previsione statutaria, dall'assenza di finalità lucrative, essendo pertanto vietata la distribuzione di utili ai soci;

RILEVATO

- che la società, a totale capitale pubblico, aveva natura consortile ed era caratterizzata, per espressa previsione statutaria, dall'assenza di finalità lucrative, essendo pertanto vietata la distribuzione di utili ai soci;
- che con delibera n. 2065 del 30 novembre 2007 la Giunta Regionale della Campania prendeva atto della volontà di trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Film Commission Regione Campania" in Fondazione di partecipazione utilizzando la procedura autorizzata dall'art. 2500 – septies c.c.- espresso nel Consiglio di Amministrazione della stessa;

ATTESO

- che con verbale in data 10 luglio 2009 l'Assemblea di "Film Commission Regione Campania" approvava la proposta del Presidente di sospendere la trasformazione della società in Fondazione procedendo, al contrario, ad un aggiornamento dello Statuto della società al fine di apportare tutte le

modifiche atte a renderla pienamente in "house" alla Regione;

- che nel C.d.A. - verbale n. 66 del 7.9.2009 - in considerazione delle Delibere assembleari del 10.7.2009 e delle indicazioni del Socio pervenute con nota 0695806 del 31.7.09 veniva illustrata la relazione tecnica con la quale si evidenziava l'opportunità di trasformare la società SCARL in SRL sia per completare il percorso di Società "in house providing" sia per poter accedere ai fondi POR\FESR 207-2013;

CONSIDERATO

- che in data 22.9.2009 con verbale n. 67 il CDA ha approvato una bozza di statuto della futura SRL ed ha convocato l'Assemblea per l'approvazione della trasformazione;
- che, a seguito del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, in attuazione della Legge Delega 3/10/2001 n. 366 (riforma del diritto societario), è stata introdotta anche nel nostro sistema la possibilità di trasformazione tra enti aventi causa giuridica diversa (c.d. trasformazione eterogenea) ed in particolare tra società di capitali ex art. 2500 octies del c.c.;
- che la F.C.R.C. s.c.a r.l., con nota del 24.9.2009 pervenuta al prot. n. 2009 0826006 del 28.9.2009 ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea con relativi verbali di CDA n.66 del 7.9.2009 e n. 67 del 22.9.2009 avente ad oggetto la disamina delle due dette Delibere e la proposta di trasformazione della società da SCARL a S.R.L., con relativo schema di statuto allegato;

RILEVATO

- che l'Avvocatura con nota prot. n. 2009.0851821 del 6 ottobre 2009 ha inviato le sue osservazioni in merito;
- che, in ogni caso, la trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società trattandosi infatti della stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla sua trasformazione;

RITENUTO

- di poter accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Film Commission Regione Campania", ed, in conseguenza, invitare la stessa ad attivare le procedure utili alla trasformazione della società in s.r.l. di cui all'art. 2500-octies del codice civile, in considerazione della quale sono individuati il percorso e le motivazioni della scelta di tale strumento giuridico, che meglio risponde alle finalità pubbliche, consentendo anche di attrarre ulteriori finanziamenti;
- di elevare il capitale sociale della società Film Commission Regione Campania di cui all'art. 5 dello Statuto Societario, da euro 590.000,00= ad euro 600.000,00=;
- di rettificare in conseguenza la precedente DGR del 30 novembre 2007 n. 2065;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

- 1) di prendere atto della volontà di trasformazione della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Film Commission Regione Campania" in S.R.L. unipersonale espressa dal Consiglio d'Amministrazione della stessa;
- 2) di esprimere il preventivo consenso nella qualità di socio unico della "Film Commission Regione Campania" s.c.a r.l. a tale trasformazione, demandando al rappresentante socio le relative determinazioni in Assemblea;
- 3) di rettificare in conseguenza la precedente DGR del 30 novembre 2007 n. 2065;
- 4) di elevare il capitale sociale della società Film Commission Regione Campania di cui all'art. 5 dello Statuto, da euro 590.000,00= ad euro 600.000,00=;
- 5) di imputare la somma di euro 10.000,00= necessaria all'aumento di Capitale Sociale sul cap. 511 - U.P.B. 6.23.57 demandando al Settore 14 dell'A.G.C. 01 l'assunzione dei conseguenziali provvedimenti di impegno e liquidazione;

- 6) di approvare il nuovo testo dello Statuto della società "Film Commission Regione Campania" che allegato al presente atto sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Film Commission Regione Campania" di convocare l'Assemblea Straordinaria della società per deliberare l'approvazione del nuovo Statuto nonché, in attuazione dell'indirizzo emanato dal socio unico, la trasformazione in s.r.l. della società medesima;
- 8) di demandare al Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 18 l'adozione dei consequenziali adempimenti utili alla conclusione del procedimento di trasformazione societaria in SRL della Film Commission Regione Campania;
- 9) di demandare alla Assemblea dei soci della Film Commission Regione Campania la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, nel rispetto delle modalità stabilite dal nuovo Statuto Societario, attesi gli effetti derivanti dalla trasformazione della società;
- 10) di trasmettere il presente atto a:
 - al Settore 02 dell'A.G.C. 18 e al Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali dell'A.G.C. 01;
 - al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Film Commission Regione Campania S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione

1.E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "Film Commission Regione Campania S.r.l.". che svolge le attività indicate all' art. 4, secondo le modalità di affidamento diretto nell'interesse del socio unico Regione Campania che detiene interamente il capitale sociale.

ARTICOLO 2

Sede

1.La Società ha sede legale in Napoli.

2.L'organo amministrativo potrà istituire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, officine e stabilimenti anche in altre località, nel rispetto della normativa vigente. Il domicilio del socio, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

Durata

1.La Società ha durata illimitata.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 4

Oggetto

1. La società non persegue finalità di lucro ed ha per oggetto la valorizzazione, promozione e diffusione della cultura e delle attività cinematografiche e delle arti visive in Campania. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà ad esempio:

- a) prestare servizi, fornire beni o altre utilità destinate alla diffusione e alla promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania e allo sviluppo dell'immagine della Regione Campania;
- b) favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica in Campania mediante la promozione di premi, convegni, seminari, studi e ricerche, corsi e conferenze;
- c) svolgere attività di supporto alla Regione Campania per la realizzazione delle politiche regionali nelle materie implicate dall'oggetto sociale di cui al presente articolo, collaborando con le strutture regionali, ovvero acquisendo direttamente la gestione di specifiche linee di intervento attuative di dette politiche;
- d) creare banche dati audio-video delle professionalità e servizi, al fine di fornire la completa informazione su tutto ciò che riguarda l'effettuazione di riprese nel territorio della Regione Campania;
- e) gestire i rapporti con i soggetti titolari di competenze pubbliche e private per i fini propri della società
- f) trattare per conto proprio o per conto e nell'interesse del socio, gli affari aventi relazione con le attività espletate, l'offerta, la condotta delle trattative e la stipulazione dei relativi contratti ed atti;
- g) svolgere tutte le attività che risulta opportuno realizzare, quali: l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate; la stipula di contratti di noleggio di attrezzature, di trasporti e prestazioni di servizi in genere; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l'espletamento di studi e ricerche di mercato; lo svolgimento in associazione anche con enti pubblici e privati di ricerca, di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di

sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali relative alle suddette attività; la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di programmi cinematografici e televisivi; la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune; l'assistenza e la consulenza finanziaria.

2.La società svolgerà la propria attività a beneficio della Regione Campania nel rispetto della disciplina di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, o sue successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento della propria attività la società potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto (c.d. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione europea. L'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia.

3.Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali.

4.In ogni caso la società non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5

Capitale sociale

1.La società è a socio unico ed il capitale sociale, interamente sottoscritto dalla Regione Campania, non è aperto alla partecipazione di altri soci. Il capitale sociale è di euro 600.000,00= (seicentomila e zero centesimi), diviso in quote di partecipazione.

2.Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le quote di partecipazione sono interamente possedute dalla Regione Campania, che ne è proprietaria esclusiva, e la loro proprietà e i diritti che ne discendono non possono essere trasferiti, neanche in parte, a terzi.

ARTICOLO 6

Obblighi dei soci

1. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed importa da parte del socio elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 7

Diritti e poteri del socio

1. I rapporti tra il socio unico Regione Campania e la società si conformano a quanto stabilito, in via pretoria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva, la Regione Campania esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della struttura organizzativa dell'Ente di quanto stabilito all'articolo 8.

2. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa deliberazione della Giunta regionale che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto deliberato dalla Giunta medesima.

3. La Giunta regionale della Campania, inoltre, può indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società.

4. Per quanto concerne gli atti di gestione, la società nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale o, sulla base di sua espressa delega, dalle competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania, se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

5. Sul piano dei controlli, la Regione Campania, per il tramite del Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali (L.R. 1/07 art. 2) può richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio

6. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qualvolta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, la Giunta regionale può deliberare la revoca degli amministratori della società. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica, ad eccezione di quelli indifferibili per legge.

ARTICOLO 8

Controllo sociale

1. L'esercizio, da parte della Regione Campania, dei poteri di indirizzo e controllo sulla società è effettuato, oltre che dal Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2007, dalla Giunta Regionale, dall'Assessore con delega alla cultura ovvero, in mancanza, dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Alla Giunta Regionale competono:

- a) l'assenso preventivo in ordine all'eventuale incarico ad un revisore o ad una società di revisione per il controllo contabile della società;
- b) l'indicazione, con effetto vincolante per l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, con specificazione della natura e della durata dell'incarico;
- c) l'approvazione preventiva del piano di gestione, predisposto dal Consiglio di amministrazione, e le successive variazioni apportate al piano medesimo.

3. Al componente della Giunta Regionale con delega alla cultura competono :

- a) l'adozione di iniziative e la formulazione di proposte concernenti atti e attività di competenza della Giunta Regionale;
- b) l'individuazione, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Giunta Regionale e dall'Assemblea, di ulteriori e più dettagliati obiettivi, programmi e strategie.

4. Al Dirigente il Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali competono:

- a) l'approvazione preventiva degli atti del Consiglio di Amministrazione che impegnano la società per più di due esercizi finanziari e, comunque, degli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- b) la vigilanza e il controllo sull'attività esercitata dalla società al fine di verificarne la correttezza, la regolarità e la rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza;
- c) l'esercizio di poteri ispettivi sull'andamento e sulla regolarità della gestione;

d) la segnalazione al componente della Giunta Regionale di cui al comma 3 di eventuali gravi disfunzioni o anomalie, al fine dell'adozione di atti e iniziative conseguenziali.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2007, la società è tenuta, nell'acquisto di beni o servizi, al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa regionale, statale e comunitaria e, per l'assunzione di personale, a procedure di selezione comparativa pubblica.

6. La società è, altresì, tenuta al rispetto della vigente normativa regionale e degli atti di indirizzo provenienti dalla Giunta regionale, nei limiti di compatibilità con la propria natura societaria e con le previsioni del presente statuto.

7. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di dettaglio delle modalità operative dell'affidamento.

8. La Giunta Regionale può, in qualunque momento, assegnare alla società obiettivi specifici con carattere vincolante per gli organi della società.

9. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania può, in qualunque momento, convocare il Consiglio di amministrazione al fine di relazionare sull'andamento della gestione o su specifiche questioni. Allo stesso modo il Presidente della Giunta Regionale della Campania può, in qualunque momento, convocare il Collegio sindacale, al fine di relazionare sull'attività, svolta ai sensi dell'articolo 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

10. La società deve indicare la titolarità delle azioni in capo al socio unico Regione Campania negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis 2° comma c.c.

TITOLO IV

ASSEMBLEA SEI SOCI

ARTICOLO 9

Convocazione della Assemblea

1.L'organizzazione, il funzionamento e i poteri dell'Assemblea della società si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto

delle società strumentali degli Enti pubblici che possono per conto di questi svolgere attività "in house". Nel rispetto dei procedimenti previsti dal codice civile per la formazione della volontà della società e del ruolo dell'Assemblea, le determinazioni di quest'ultima non saranno valide se difformi da eventuali deliberazioni già adottate dagli organi che esprimono la volontà del socio unico Regione Campania.

2.All'Assemblea dei soci spettano le competenze attribuite dalla legge. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore generale, la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale, la determinazione del loro compenso).

3.L'Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11.

4.L'Assemblea si svolge presso la sede sociale salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5.L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se ricorrono i presupposti di cui all'art. 2479 bis c.c.; in tale ultimo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 30 settembre di ogni anno.

6.L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede della società, con lettera raccomandata spedita al socio unico Regione Campania - nella sua sede legale - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Dirigente del Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie può altresì chiedere la convocazione dell'Assemblea tramite l'Organo competente.

7.L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso inviato per fax o all'indirizzo di posta elettronica, laddove comunicato. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 10

Presidenza della Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Consigliere di Amministrazione scelto dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa, a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; in alternativa la società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

2. I componenti potranno essere scelti anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza o di mandato del Socio e sono nominati dall'Assemblea, previa designazione con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, nel quale sono anche indicati il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

4. Qualora uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, purché rimanga la maggioranza degli amministratori in carica, il Consiglio provvederà a completarsi in numero, cooptando i nuovi membri designati dal Presidente della Giunta della Campania con proprio decreto. I componenti così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

5. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio, per qualsivoglia ragione, la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si

intenderà decaduto alla data dell'assemblea fissata per la nomina dei nuovi amministratori.

6.Nel caso in cui vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

7.Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta prende atto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania di designazione dei singoli componenti del Consiglio medesimo, ed elegge il suo Presidente.

8.Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

9.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente.

10.Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

11.In particolare sono riservate alla competenza del Consiglio, nell'ambito delle direttive generali o specifiche della Giunta Regionale:

- a) la definizione delle politiche generali di gestione;
- b) la definizione delle politiche dei rapporti con i terzi;
- c) la definizione delle attività e delle linee di sviluppo nei singoli settori operativi;
- d) la predisposizione dei piani annuali di attività;
- e) l'assunzione e concessione da parte della Società, di garanzie a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui e finanziamenti a lungo termine;
- f) la proposta all'assemblea della nomina e sostituzione del Direttore Generale.

12.Il Consiglio di Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea, il Bilancio di previsione e il Bilancio Consuntivo, nonché la programmazione strategica ed operativa e le linee di politica aziendale.

13.Il Consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto delle formalità prescritte, le deliberazioni ad esso espressamente attribuite dalla legge.

14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni esclusivamente al suo Presidente, fissandone i poteri. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli, 2475, 2481, 2482 *bis*, 2482*ter*, 2501*ter* del codice civile né le altre che il presente Statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

15. Sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere altresì attribuiti al Presidente singoli poteri per la gestione ordinaria della Società, che non siano già compresi nella delega allo stesso conferita.

16. Il Presidente fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, oltre che alle competenti strutture amministrative della Giunta regionale della Campania, una costante ed adeguata informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.

17. Il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Settore Vigilanza e Controllo sulle Partecipazioni Societarie Regionali sottopone alla Giunta Regionale, per la sua approvazione, il Piano di Gestione di cui all'art. 8 - comma 2 - lettera c) - e le sue variazioni.

18. Per effetto di quanto previsto all'articolo 8 - comma 4 - lettera a) – le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che impegnano la società per più di due esercizi finanziari o che comportino una spesa superiore ad euro 500.000,00= (cinquecentomila) non sono valide se non preventivamente approvate dal Settore Vigilanza e Controllo sulle Partecipazioni Societarie Regionali;

ARTICOLO 12

Convocazione e svolgimento delle riunioni consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società, ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o da due sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può essere anche convocato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 8, nel rispetto delle formalità stabilite dal presente articolo.

3. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può aver luogo

telegraficamente o a mezzo telefax almeno un giorno prima, inviata al domicilio di ciascun consigliere, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno. Entro lo stesso termine è dato avviso ai Sindaci effettivi.

4.Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

5.Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà anche essere estraneo al Consiglio, salvi i casi in cui il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.

6.Con l'accordo unanime degli Amministratori e dei Sindaci intervenuti, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più Amministratori può avvenire mediante idoneo collegamento video telefonico, purché il Presidente ed il segretario siano nello stesso luogo e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, e sia loro consentito di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

7.Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di riunione totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il

Presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Società, se nominato

ARTICOLO 13

Verbale delle riunioni consiliari

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

ARTICOLO 14

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

Direttore Generale

1. L'assemblea, nel rispetto dell'articolo 8, può nominare un Direttore Generale, determinandone i requisiti, i poteri e le attribuzioni, i casi di incompatibilità e il trattamento economico.

2. Al Direttore generale, se nominato, si applica la disciplina delle responsabilità fissata dall'art. 2396 c.c.

3. Il Direttore Generale svolge le proprie funzioni in regime di impegno a tempo pieno ed esclusivo con la società per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 16

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed ha i poteri e le funzioni previsti dalla legge.

2. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania e durano in carica ai sensi di legge. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

3. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea della società chiamata a prendere atto della nomina.

4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

5. Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ARTICOLO 17

Bilancio di esercizio ed utili

1.L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili di esercizio che devono comunque essere reinvestiti nella società per la realizzazione delle attività istituzionali o connesse; è vietata ogni forma di ripartizione degli stessi fra i soci.

2.E' inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18

Scioglimento

1.In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

TITOLO IX

RINVIO

ARTICOLO 19

Disciplina

1.Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.